



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 30/CSAT del 19 Gennaio 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 16 Gennaio 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società REAL TORRE DEL GRECO C5 in riferimento al C.U. n.34/C5 del 22.12.2022.

Gara – Sport. Casoria Futsal 2019 / Real Torre del Greco C5 del 17.12.2022 – Campionato calcio a 5 serie C2.

La società Asd Real Torre del Greco C5 proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica di otto (8) inflitta al calciatore Gaetano Rosbino dal Gst, pubblicata sul C.U. n.34/C5 del 22/12/2022, in quanto protestava avverso una decisione arbitrale e calciava, deliberatamente ed intenzionalmente, il pallone con forza in direzione del DDG colpendolo alle gambe arrecandogli molto dolore. Successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore si toglieva la maglia di gara e continuava a protestare minacciando il DDG di aspettarlo nello spogliatoio. Eccepiva la società reclamante la eccessiva severità della pena comminata, non ravvisandosi alcuna condotta violenta nel comportamento del calciatore, nonché la discrepanza tra quanto refertato e l'effettivo evolversi degli eventi e l'applicabilità, al caso de quo, dell'istituto della continuazione, ex art. 81 CP. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento del reclamo e per l'effetto, in via principale, ridurre la squalifica inflitta al calciatore Gaetano Rosbino a 4 giornate; in via subordinata, chiedeva di ridurre al predetto calciatore la squalifica a cinque (5) giornate o in via più gradata, a misura ritenuta di giustizia, alla luce anche dei precedenti giurisprudenziali a livello nazionale e territoriale. La società Asd Real Torre del Greco C5 proponeva ritualmente anche reclamo avverso la squalifica per dieci (10) giornate inflitta dal gst al calciatore Liberato Formisano perché veniva espulso, al termine della gara, avendo calciato il pallone con molta forza, deliberatamente ed intenzionalmente, colpendo il DDG alla gamba destra procurandogli bruciore e dolore e perché pronunciava frasi minacciose nei confronti di quest'ultimo. Deduceva la società reclamante la eccessiva severità della pena comminata non ravvisando alcuna violenza nel comportamento del calciatore e rilevando una discrepanza tra quanto refertato e l'effettivo evolversi degli eventi nonché l'applicabilità, al caso de quo, dell'istituto della continuazione, ex art. 81 Cp. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento del reclamo e per l'effetto, in via principale, ridurre la squalifica inflitta al calciatore Liberato Formisano a cinque (5) giornate; in via subordinata, chiedeva ridurre al predetto calciatore la squalifica a sei (6) giornate o, in via più gradata, a misura ritenuta di giustizia alla luce anche dei precedenti giurisprudenziali a livello nazionale e territoriale. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali il referto di gara, il reclamo così come proposto, sentita la parte ritiene entrambi i reclami meritevoli di parziale accoglimento. Fermo restando la

censurabilità delle condotte tenute da entrambi i calciatori, Gaetano Rosbino e Liberato Formisano, le sanzioni comminate dal Giudice di prime cure appaiono estremamente gravose anche alla luce della giurisprudenza di questo giudice adito nonché di quella consolidata a livello nazionale. **P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

DELIBERA

Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce: al calciatore Gaetano Rosbino la squalifica a cinque (5) giornate di squalifica e al calciatore Formisano Liberato a sette (7) giornate di squalifica. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato. Così deciso in Napoli, in data 16.01.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società SANT ANIELLO GRAGNANO riferimento al C.U. n.41/AG del 22.12.2022.

Gara – Virtus Junior Stabia / Sant Aniello Gragnano del 17.12.2022 – Campionato Under 14.

La società Asd Sant'Aniello Gragnano proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari della squalifica per 5 giornate e per 10 giornate inflitte dal Gst rispettivamente nei confronti del calciatore Leone Cristian e del calciatore Verdoliva Pietro. In particolare il calciatore Leone Cristian si rendeva responsabile di avere colpito a gioco fermo un avversario con una gomitata al petto e, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, tentava di colpire il DDG con un pugno e proferiva frasi ingiuriose nei confronti di quest'ultimo, mentre il calciatore Verdoliva Pietro attingeva, durante un mass confrontation, il DDG con uno sputo sulle scarpe. Deduceva la società reclamante che il calciatore Leone Cristian in realtà non aveva mai tenuto un comportamento minaccioso nei confronti del DDG; semmai rientra in campo solo per chiedere spiegazioni circa il provvedimento disciplinare subito. Nel comportamento del calciatore, aggiunge la società reclamante, mancava la cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all'avversario un male ingiusto ed ingiustificato per cui, pur nello stigmatizzare il comportamento del Leone, la sanzione deliberata doveva essere annullata e/o in subordine ridotta, non essendo la condotta del calciatore caratterizzata da particolare violenza, così da configurare la fattispecie di cui all'art. 38 CGS. Per quanto attiene la posizione del calciatore Verdoliva Pietro, la società reclamante evidenzia che quanto riportato dal DDG nel referto di gara non era corretto dal momento che i fatti si erano verificatisi in modo diverso. Preciso, altresì. Che se anche i fatti si fossero verificati per come riportati nel referto dal DDG, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nella decisione n. 8/2020 in un caso analogo, aveva stabilito che trova applicazione nell'ordinamento sportivo il principio del favor rei previsto dal codice penale. Concludeva la società reclamante per l'annullamento, in via preliminare, per la riduzione delle sanzioni disciplinari inflitte ai calciatori; in via subordinata chiedeva di rideterminare le sanzioni delle squalifiche rispettivamente in numero 3 giornate per Verdoliva Pietro e in numero 2 giornate per Leone Cristian. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il supplemento ad esso allegato, il reclamo così come proposto e sentita la parte, ritiene il reclamo meritevole di parziale accoglimento. Mentre, infatti, la corte ritiene equa la sanzione disciplinare adottata dal Gst nei confronti del calciatore Leone Cristian rispetto ai fatti per come descritti dal DDG nel referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, quella adottata nei confronti del calciatore Leone Cristian rispetto ai fatti per come descritti dal DDG nel referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, quella adottata nei confronti del calciatore Verdoliva Pietro appare estremamente gravoso. Nei confronti di quest'ultimo, infatti, la Corte ritiene applicabile quanto disposto dall'art. 35 CGS, comma 2. Laddove prevede che i calciatori ed i tecnici che pongono in

essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima, per lo sputo, di cinque giornate di squalifica. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto conferma la squalifica al sig. Leone Cristian e riduce la sanzione al sig. Verdoliva Pietro a sei (6) giornate di squalifica. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 16.01.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società S.C. VICTORIA MARRA riferimento al C.U. n.19/GST del 13.01.2022.

Gara – S.C. Victoria Marra / Atletico San Gregorio dell' 11.01.2023 – Coppa Italia Promozione.

La società S.C. Victoria Marra proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n.19/Gst del 13/01/2023 con la quale il Gst decideva per la ripetizione della gara in oggetto, ritenendo sussistere causa di forza maggiore (ex art. 55 NOIF). Ed in particolare la società reclamante e assumeva che: dal verbale della Polizia locale di Contursi Terme non emergeva alcun riferimento provato al guasto dell'autobus. Il Pulmann sarebbe partito con colpevole ritardo, tanto da non arrivare in tempo per l'inizio della gara; l'autobus noleggiato non sarebbe stato di proprietà della società Atletico San Gregorio e peraltro viaggiasse sprovvisto di regolare assicurazione; e che non fosse provata la presenza di calciatori sul bus. La Corte letti gli atti e il provvedimento del Gst, esaustivo al fine delle motivazioni e delle conclusioni, rileva che il reclamo è infondato, in quanto: la Polizia locale non era tenuta alla verifica del guasto meccanico e riferisce che sul luogo era presente il meccanico di fiducia del proprietario del mezzo e l'autista riferiva altresì che l'autobus era fermo in quanto aveva un guasto al motore, e pertanto impossibilitato nella prosecuzione del viaggio. Anche in relazione all'eventuale partenza ritardata, giova sottolineare che l'autobus, se funzionante, sarebbe giunto all'impianto nei termini di cui all'art. 54 NOIF. La circostanza peraltro che viene dedotta nel reclamo che l'autobus trasportava calciatori della società Atletico San Gregorio non era di proprietà della società stessa è influente ai fini della decisione. La circostanza che peraltro dalle foto come depositate non vi fossero i calciatori a bordo dell'autobus non è riscontrabile da parte di Questa Corte. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Rigetta il reclamo, conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.19/Gst del 13/1/2023 e per l'effetto manda alla segreteria del CR Campania per la nuova fissazione della gara tra S.C. Victoria Marra e Atletico San Gregorio. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 19.01.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società APICE CALCIO 1964 riferimento al C.U. n.91/GST del 12.01.2022.

Gara – Apice Calcio 1964 / Pol. Sporting Pietrelcina dell' 8.01.2023 – Campionato Promozione.

La CSAT letto il reclamo , visti gli atti ufficiali rileva che il medesimo va accolto. Invero il reclamo proposto dalla società Usd Apice Calcio avverso la squalifica di tre giornate nei confronti del sig. Colarusso Marco disposto dal Gst e Pubblicato sul C.U. n.19 del 12/1/2023 merita accoglimento. La sanzione irrogata dal Gst è sproporzionata rispetto alla condotta sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 39 comma 1 del CGS. Inoltre va rimarcato il comportamento assunto dal predetto tesserato nella fase successiva al termine della gara il quale ha formulato sia verbalmente che per iscritto, formali scuse alla squadra avversaria. Tale comportamento è valutabile da Questa Corte positivamente rispetto alla condotta del predetto calciatore. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Colarusso Marco a due (2) giornate di gara effettive. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 19.01.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il 19 Gennaio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**